

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/06/2026 [[apri](#)]

5.11. *(nuova formulazione)*

approvato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, è aggiunto il seguente:

Art. 1-bis.

(Tutela degli oliveti destinati a regimi di qualità)

1. Al fine di tutelare la sicurezza alimentare, salvaguardare il patrimonio olivicolo e forestale nazionale, garantire la tutela delle produzioni nazionali, non è consentito l'espianto o l'eradicazione di piante di olivo destinate alla produzione di oli di oliva a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta o comunque rientranti nei regimi di qualità riconosciuti dalla normativa dell'Unione europea e nazionale, qualora finalizzati alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso in cui le piante di olivo di cui al medesimo comma 1 siano reimpiantate nello stesso sito o siano trapiantate in terreni limitrofi al sito originario, secondo le modalità stabilite dalle leggi regionali.

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «Piano strategico per il contenimento delle fitopatie nel settore olivicolo e altre misure di tutela del patrimonio olivicolo nazionale».

Il Relatore